

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. 01/P/120831
San Fior, 31/08/2012

Ai gentili **Clienti**

Loro sedi

Oggetto: **La riforma del lavoro a progetto - Prestazioni rese da lavoratori autonomi con partita Iva (cenni).**

La L. n. 92 del 28 giugno 2012 (*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*), entrata in vigore il recente **18 luglio**, ha, tra l'altro, modificato gli articoli da 61 a 63, 67 e 68 del D.Lgs. n. 276/03 (legge Biagi), recanti la disciplina del **lavoro a progetto**.

Per espressa previsione dell'art.1, co.25, della L. n.92/12, le modifiche si applicano solo ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della stessa legge (18/07/2012).

L'art. 1, co. 26, della L. 92/2012 ha anche introdotto nella legge Biagi il nuovo articolo 69-bis, finalizzato a scoraggiare il ricorso non genuino a lavoratori muniti di "**partita Iva**".

Qui di seguito, premettendo, rispettivamente nella prima e nella seconda colonna, i testi della legge Biagi ante e post riforma, vengono commentate le disposizioni più significative della riforma.

61. Definizione e campo di applicazione.	Art. 61. Definizione e campo di applicazione
1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal	1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, nonché delle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center 'outbound' per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento , i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa.	personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
 Una prima modifica riguarda le attività dei call center, che sembra recepire l'orientamento manifestato dal Ministero del lavoro con la circolare n.17/06, nella quale erano state considerate compatibili con il contratto a progetto le campagne promosse dai call center, organizzate come "outbound", in cui al collaboratore è attribuita l'iniziativa di contattare la clientela o il pubblico, contrariamente a quelle definite "inbound", ove il collaboratore risulta soggetto passivo rispetto all'iniziativa autonoma della clientela, mettendo di fatto a disposizione del committente soltanto le proprie energie lavorative. Una seconda e ben più rilevante modifica è costituita dall'eliminazione dell'inciso "o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente" e dalle precisazioni in merito alle caratteristiche che il "progetto" deve avere; le modifiche tendono evidentemente a garantire la genuinità del "progetto" medesimo, riducendo la possibilità di abuso dell'istituto. L'attività dei collaboratori, dunque, non potrà più essere prestata nell'ambito di un programma o di una fase di un progetto.	

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

"Il programma di lavoro consiste in un tipo di attività cui non è direttamente riconducibile un risultato finale"; "il programma di lavoro o la fase di esso si caratterizzano, infatti, per la produzione di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali" (Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Circ. 8-1-2004 n. 1/2004).

La nuova formulazione della norma rafforza, l'idea che il lavoro a progetto deve essere funzionalmente collegato a un ben determinato risultato finale; al collaboratore, cioè, è richiesta una **"prestazione di risultato"** che non contempi lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi.

Si rammenta che la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 69, del D.Lgs. n. 276/03, stabilisce che **"i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto (...), sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto"**.

L'articolo 1, co. 24, della L. n. 92 del 28 giugno 2012, fornisce un ulteriore chiarimento interpretativo, stabilendo che: *"l'art.69, co. 1, del D.Lgs. n.276 del 10 settembre 2003, si interpreta nel senso che l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato"*

Pur comprendendo le finalità perseguita dal legislatore, non può non sottacersi che l'accertamento della "genuinità" del progetto diventerà, rispetto al passato, ancora più soggettiva e problematica.

2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel

2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

presente capo.	presente capo.
 Nessuna modifica specifica ha interessato le mini collaborazioni .	
3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.	3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.
 Nessuna modifica specifica è stata apportata al co. 3.	
Tuttavia, si segnala come l'art.1, co. 27, della L. n. 92/12, contenga l'interpretazione autentica per quanto riguarda le professioni intellettuali, precisando che l'esclusione di cui al co. 3 vale solo per le attività riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative "il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. In caso contrario, l'iscrizione del collaboratore ad albi professionali non è circostanza idonea di per sé a determinare l'esclusione dal campo di applicazione del suddetto capo I del titolo VII" (non è sufficiente, pertanto, che il collaboratore sia iscritto ad un Albo, ma occorre anche che le prestazioni richiestegli siano quelle caratterizzanti la professione protetta).	

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

4. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo più favorevoli per il collaboratore a progetto.	4. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo più favorevoli per il collaboratore a progetto.
 Nessuna modifica specifica ha interessato il co. 4.	

62. Forma. 1. Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi: a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto; c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa; e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 4.	Art. 62. Forma 1. Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi: a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; b) descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire; c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa; e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 4.
--	--

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili



La modifica apportata alla lettera b) è consequenziale a quella apportata al primo comma dell'art. 61, ove è stato eliminato il riferimento al **programma di lavoro, o fasi di esso, specificando, nel contempo, alcune delle caratteristiche del rapporto.**

Rispetto alla formulazione originaria, infatti, il progetto non deve più essere semplicemente "**indicato**", ma "**descritto**" insieme agli obiettivi cui è finalizzato.

63. Corrispettivo.

1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.

Art. 63. Corrispettivo

1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito **e, in relazione a ciò nonché alla particolare natura della prestazione e del contratto che la regola, non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati.**

2. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto.



Prima della novella, il compenso doveva tener conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe **prestazioni di lavoro autonomo** nel luogo di esecuzione del rapporto.

Per i nuovi contratti, invece, il compenso non può essere inferiore a quello previsto nei **contratti collettivi** dei collaboratori; in assenza di contrattazione collettiva specifica, esso viene agganciato alle retribuzione dei lavoratori subordinati.

A ben vedere, la norma pone un limite anche alle previsioni di eventuali contratti collettivi, i quali non potranno prevedere un compenso che non tenga conto dei **minimi salariali applicati alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati**.

Cosa succederà qualora il compenso si rivelasse esiguo? La conseguenza logica dovrebbe essere semplicemente quella che il committente rischia di doverlo integrare. Ma non ci vuole troppa immaginazione per ipotizzare che l'esiguità del compenso potrà essere invocata per confutare la genuinità del progetto e, conseguentemente, la natura autonoma del rapporto (quasi come dire che l'esiguità della retribuzione è caratteristica propria dei contratti di lavoro subordinato!).

67. Estinzione del contratto e preavviso.

1. I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto.

2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero

Art. 67. Estinzione del contratto e preavviso

1. I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento della realizzazione del progetto che ne costituisce l'oggetto.

2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa. Il committente può altresì recedere prima della

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale.	scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto. Il collaboratore può recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui tale facoltà sia prevista nel contratto individuale di lavoro
 Il contratto non potrà più prevedere cause di recesso anticipato a favore del committente. Viene specificato che il committente può altresì recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto; tale causa di recesso non sembra aggiungere nulla in più alla "giusta causa", già contemplata nella previgente disciplina.	

68. Rinunzie e transazioni. 1. Nella riconduzione a un progetto, programma di lavoro o fase di esso dei contratti di cui all'articolo 61, comma 1, i diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo VIII secondo lo schema dell'articolo 2113 del codice civile	Art. 68. Rinunzie e transazioni 1. Nella riconduzione a un progetto dei contratti di cui all'articolo 61, comma 1, i diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo VIII secondo lo schema dell'articolo 2113 del codice civile
 La modifica è consequenziale a quella apportata al primo comma dell'art. 61, ove è stato eliminato il riferimento al programma di lavoro, o fasi di esso .	

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Art. 69-bis *Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo*

1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano **almeno due** dei seguenti presupposti:

a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;

b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;

c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:

a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;

b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233¹.

3. La presunzione di cui al comma 1 non opera altresì con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attività si provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti sociali.

¹ Minimale previdenziale per gli iscritti alle Gestioni Inps Artigiani-Commercianti.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

4. La presunzione di cui al comma 1, che determina l'integrale applicazione della disciplina di cui al presente capo, ivi compresa la disposizione dell'articolo 69, comma 1, si applica ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configura come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente.



Per connessione oggettiva all'argomento oggetto della presente circolare, è opportuno commentare brevemente anche le disposizioni dell'articolo **69-bis**, aggiunto alla Legge Biagi dall'art. 1, comma 26, L. 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'art. 46-bis, comma 1, lett. c), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (che sarà oggetto di approfondita trattazione in un'altra successiva circolare dello Studio).

In questa sede ci si limita a sottolineare che viene introdotta la presunzione (teoricamente vincibile) secondo la quale il rapporto con il lavoratore munito di partita Iva sarà qualificato come di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano **almeno due** dei seguenti presupposti:

- a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a **otto mesi annui per due anni consecutivi**;
- b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, **costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore** nell'arco di due anni solari consecutivi;
- c) che il collaboratore disponga di una **postazione fissa di lavoro** presso una delle sedi del committente.

Una volta qualificato come di collaborazione coordinata e continuativa, mancando ovviamente il **progetto**, si profila l'ulteriore qualificazione del rapporto nella categoria del lavoro subordinato

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

(doppia presunzione!).

La presunzione si applicherà immediatamente ai nuovi rapporti; per quelli già in essere, si applicherà dal 18 luglio 2013.

Con riguardo ad alcuni dei casi in cui la presunzione non si applica (fatturato inferiore all'80% dei corrispettivi annui, reddito del collaboratore non inferiore ai minimali previdenziali per artigiani e commercianti), che sembrerebbero abbastanza ragionevoli e tranquillizzanti, **occorre sottolineare come la sussistenza di tali circostanze non possa essere conosciuta dal committente fin dall'inizio del rapporto**, il quale, pertanto, si espone al rischio di una riqualificazione successiva del rapporto stesso.

Logica conseguenza sarà che il committente, anche nei rapporti genuini (anzi, principalmente in questi casi), anziché dare l'opportunità di lavoro ad un giovane lavoratore autonomo, si rivolgerà a imprese e studi professionali più strutturati.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

D.ssa Alessandra Gava



I contenuti del presente documento del tutto essere verificati con gli interessati